Assicurativo.it

Rimborso Iva e fermo tecnico nei sinistri stradali: risarcibili per la Cassazione anche prima della riparazione

di Avv. Renato Savoia

Cassazione civile Sez. III, 27-01-2010, n. 1688

del 2010-02-04 su Assicurativo.it, oggi e' il 03.05.2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore - Presidente

Dott. FILADORO Camillo - Consigliere

Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere

Dott. SPIRITO Angelo - rel. Consigliere

Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14069/2005 proposto da:

*****, elettivamente domiciliato in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ***** giusta delega in calce al ricorso; - ricorrente -

contro

***** ASSIC. SPA, ***** SRL; - intimati -

avverso la sentenza n. 637/2005 del TRIBUNALE di TARANTO, 3^ SEZIONE CIVILE, emessa il 24/10/2004, depositata il 10/02/2005, R.G.N. 2013/1998;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/2009 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso p.q.r..

Svolgimento del processo

Ottenuta dal pretore di Taranto la condanna della ditta ***** e della ***** Ass.ni s.p.a. al risarcimento del danno, il ***** propose

appello per il mancato riconoscimento, da parte del primo giudice, dell'anticipazione dell'IVA sulle riparazioni da effettuare sul veicolo, nonchÃ¨ del danno da "fermo tecnico".

Il Tribunale di Manduria respinse l'impugnazione sul presupposto della mancata prova sia in ordine all'avvenuta riparazione del veicolo, sia in ordine al suo mancato utilizzo.

Il ***** propone ricorso per cassazione a mezzo di tre motivi.

Non si difendono gli intimati.

Motivi della decisione

I primi due motivi - attraverso i quali il ricorrente lamenta la mancata condanna dei convenuti al pagamento dell'IVA sulle riparazioni da effettuare sulla vettura, nonchÃ¨ la mancata liquidazione del danno da fermo tecnico - sono fondati.

Occorre, infatti, ribadire il consolidato principio giurisprudenziale, di ordine generale, in ragione del quale il risarcimento del danno da fatto illecito ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l'evento lesivo e, quindi, trova presupposto e limite nell'effettiva perdita subita da quel patrimonio in conseguenza del fatto stesso, indipendentemente dagli esborsi materialmente effettuati (tra le varie, cfr. Cass. 5 luglio 2002, n. 9740).

PiÃ¹ in particolare ed in applicazione di questo stesso principio, Ã¨ stato affermato che, poichÃ¨ il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e conseguenziali, se esso Ã¨ liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l'IVA, pur se la riparazione non Ã¨ ancora avvenuta - e a meno che il danneggiato, per l'attivitÃ svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata - perchÃ¨ l'autoriparatore, per legge (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 18), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente (Cass. 14 ottobre 1997, n. 10023).

Con riferimento poi al cosiddetto danno da fermo tecnico subito dal proprietario dell'autovettura danneggiata a causa della impossibilitÃ di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione, Ã¨ stato affermato che Ã¨ possibile la liquidazione equitativa di detto danno anche in assenza di prova specifica in ordine al medesimo, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato. L'autoveicolo Ã¨, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed Ã¨ altresÃ¬ soggetta a un naturale deprezzamento di valore, del veicolo (Cass. 9 novembre 2006, n. 23916).

La sentenza, che non s'Ã¨ adeguata agli enunciati principi, deve essere, dunque, cassata sul punto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., puÃ² emettere la decisione nel merito, come da dispositivo.

Resta assorbito il terzo motivo di ricorso che concerne le spese di causa, dovendosi in questa sede provvedere sulle spese dell'intero processo.

Sussistono i giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese dell'intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata nel punto in cui ha respinto la domanda di condanna dei convenuti al pagamento dell'IVA sulle riparazioni e del danno da c.d. "fermo tecnico" e condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore degli importi per tali voci, cosÃ¬ come indicati nella CTU, oltre interessi e rivalutazione alla data della presente sentenza. Compensa interamente tra le parti le spese dell'intero processo.

CosÃ¬ deciso in Roma, il 11 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010

http://www.renatosavoia.com/news/visual.php?num=71029 - Avv. Renato Savoia

Hai letto: Rimborso Iva e fermo tecnico nei sinistri stradali: risarcibili per la Cassazione anche prima della riparazione

Approfondimenti: Risarcimento > Fermo tecnico > Iva > Assicurativo > Civile.it > Fatture > Cassazione > Sentenze > Video > Commenti - Segnalazioni - Home Assicurativo.it